

Pensioni - Omesso versamento contributi - Costituzione rendita vitalizia ex art. 13, L. n. 1338/1962 - Presupposti - Richiesta da parte del lavoratore - Prova dell'esistenza del rapporto di lavoro - Mancanza di prova scritta - Inammissibilità.

Tribunale di Milano - 26.01.2015 n. 3718 - Dr.ssa Gasparini - M.O. (Avv. Manini) - INPS (Avv. Capotorti).

In caso di omissioni contributive, non è ammessa la costituzione della rendita vitalizia ex art. 13, L. n. 1338/1962, su domanda del lavoratore, in sostituzione del datore di lavoro, qualora non venga fornita prova documentale con data certa dell'esistenza del rapporto di lavoro, non essendo sufficienti le dichiarazioni rilasciate da terzi.

FATTO - Con ricorso depositato in data 9 giugno 2014 il ricorrente in epigrafe indicato, premesso di aver lavorato per come coltivatore diretto per l'azienda agricola di famiglia, sita in Fresagrandinaria (Chieti), dal 1970 al 1977, conveniva in giudizio l'INPS in quanto quest'ultimo, con comunicazione del 7/12/13 aveva respinto definitivamente il ricorso amministrativo contro il diniego del riconoscimento della rendita vitalizia ex art. 13 L. n. 1338/62, per assenza della prova della collaborazione.

Deduceva il ricorrente la sussistenza, in quegli anni, del rapporto di lavoro, e chiedeva l'accertamento del diritto alla costituzione della predetta rendita.

Si costituiva ritualmente in giudizio l'INPS contestando la fondatezza della domanda e chiedendone il rigetto.

All'udienza dell'11/12/14 la causa è stata discussa e decisa sulla base degli atti e documenti prodotti come da dispositivo pubblicamente letto.

DIRITTO - La domanda proposta è infondata e va respinta.

La formulazione della norma di cui è chiesta l'applicazione è chiara e testualmente recita:

“Ferme restando le disposizioni penali, il datore di lavoro che abbia omesso di versare contributi per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti e che non possa più versarli per sopravvenuta prescrizione ai sensi dell'art. 55 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, può chiedere all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale di costituire, nei casi previsti dal successivo quarto comma, una rendita vitalizia reversibile pari alla pensione o quota di pensione adeguata del rassicurazione obbligatoria che spetterebbe al lavoratore dipendente in relazione ai contributi omessi.

La corrispondente riserva matematica è devoluta, per le rispettive quote di pertinenza, all'assicurazione obbligatoria e al Fondo di adeguamento, dando luogo all'attribuzione a favore dell'interessato di contributi base corrispondenti, per valore e numero, a quelli considerati ai fini del calcolo della rendita.

La rendita integra con effetto immediato la pensione già in essere; in caso contrario i contributi di cui al comma precedente sono valutati a tutti gli effetti ai fini dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

Il datore di lavoro è ammesso ad esercitare la facoltà concessagli dal presente articolo su esibizione all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale di documenti di data certa, dai quali possano evincersi la effettiva esistenza e la durata del rapporto di lavoro, nonché la misura della retribuzione corrisposta al lavoratore interessato (1).

Il lavoratore, quando non possa ottenere dal datore di lavoro la costituzione della rendita a norma del presente articolo, può egli stesso sostituirsi al datore di lavoro, salvo il diritto al risarcimento del danno, a condizione che fornisca all'Istituto nazionale della previdenza sociale le prove del rapporto di lavoro e della retribuzione indicate nel comma precedente (1).

Per la costituzione della rendita, il datore di lavoro, ovvero il lavoratore allorché si verifichi l'ipotesi prevista al quarto comma, deve versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale la riserva matematica calcolata in base alle tariffe che saranno all'uopo determinate e variate, quando occorra, con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, sentito il Consiglio di amministrazione dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (2) (3) (4).

(1) La Corte Costituzionale, con sentenza 22 dicembre 1989, n. 568, ha dichiarato l'illegittimità

costituzionale del presente comma, nella parte in cui, salva la necessità della prova scritta sulla esistenza del rapporto di lavoro da fornirsi dal lavoratore, non consente di provare altrimenti la durata del rapporto stesso e l'ammontare della retribuzione".

Il lavoratore, dunque, che nel caso in esame si è sostituito al datore di lavoro nella richiesta, avrebbe dovuto provare per iscritto, con documenti di data certa, l'esistenza del rapporto di lavoro, potendo provare invece, con ogni mezzo, la durata del rapporto e la retribuzione.

Detta prova scritta non è stata fornita dal ricorrente.

Come correttamente rilevato dall'INPS, i documenti di data certa devono riguardare il rapporto di lavoro (buste paga, o libretto di lavoro, o dichiarazioni del datore di lavoro o documenti depositati presso amministrazioni di data certa), e non possono essere rappresentati da dichiarazioni di terzi, come nel caso di specie.

Anche la dichiarazione del Sindaco del Comune di Fresagrandinaria, prodotta al doc. 3 dal ricorrente, redatta nel 2012 in ordine ad un rapporto asseritamente iniziato nel 1970, riporta fatti genericamente appresi da terzi (testualmente "da informazioni assunte") ed infine anche la S.C. con sentenza n. 4779/03 ha affermato che le attestazioni rilasciate dal Sindaco non costituiscono prova di data certa con riferimento alle richieste di contributi non versati e prescritti.

Del pari inidonea è la richiesta di fruizione del congedo militare per lavoro agricolo prodotta al doc. 2 in quanto non riporta i dati dell'impresa ed è relativa all'anno 1978 (mentre la scoperta contributiva è nel ricorso riferita al periodo 1970-1977).

Alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda non può essere accolta.

La natura delle controversie e le obiettive difficoltà probatorie costituiscono gravi ed eccezionali motivi per compensare le spese di lite.

(Omissis)
